

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1975

Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine

ONOREVOLI SENATORI. — L'ondata di criminalità che in questi ultimi tempi con frequenza, forme e modalità sempre più gravi, sconvolge la tranquillità del Paese, in un momento peraltro così difficile e delicato della vita nazionale, per la crisi economica, sociale, istituzionale che ci attenaglia, richiede provvedimenti adeguati ed immediati.

L'opinione pubblica allarmata segue, con crescente senso di sfiducia, il dibattito in corso fra le forze politiche, che appare, oltre le intenzioni dei protagonisti, strumentalizzato a fini ed obiettivi più squisitamente politici.

Peraltro, sembrando ammessa da tutte le forze politiche la necessità di interventi per quanto riguarda la difesa della società dalla criminalità, il proponente ritiene doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori, su alcuni dei fenomeni più gravi e per molti versi più allarmanti socialmente.

Non si intende cioè affrontare il complesso problema dell'ordine pubblico, senz'altro urgente ma, per tanti aspetti delicato che richiede indubbiamente approfondimenti e iniziative complesse ed articolate, ma dare immediata risposta come si diceva, alle preoccupazioni più diffuse.

Il disegno di legge che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi, discende non da una emotiva reazione ad episodi più gravi e recenti di criminalità, ma dalla profonda convinzione che, in questi casi, un maggior rigore può avere un positivo riflesso scoraggiando e intimidendo soprattutto bloccando il gravissimo fenomeno di emulazione che, specie per alcuni episodi criminali, si sta paurosamente diffondendo.

Si intende far riferimento ai ripetuti casi di rapimento di minori di età, delitto odioso e sconvolgente della coscienza e della pace

sociale, e ai dolorosi casi, purtroppo assai frequenti, di omicidi in persone di appartenenti alle forze dell'ordine.

Come è noto, assai recentemente, il Parlamento è già intervenuto (legge n. 497 del 1974) in questo specifico settore, con provvedimenti eccezionali che vanno completati ed integrati con disposizioni che consentano, in relazione alle specifiche necessità organizzative per la consumazione del reato, di incidere in modo effettivo.

Il primo comma disciplina in modo autonomo l'ipotesi delittuosa del rapimento di persona di minore età, sia per il maggiore allarme sociale che determinano tali episodi, sia per l'irreversibilità del danno che il minore subisce, sia per la maggiore gravità obiettiva in relazione alla più scarsa possibilità di difesa del soggetto passivo del reato.

In relazione a tali considerazioni ben minore è il rilievo del conseguimento dell'intento e conseguentemente non si è ritenuto di poter applicare il beneficio della minore pena attualmente previsto dal nostro ordinamento. Si è, invece, ritenuto di dover mantenere la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 630 del codice penale (così come modificato dalla legge n. 497 del 22 ottobre 1974) dovendosi, in ogni caso, come indirizzo di politica criminale, agevolare la volontaria desistenza.

Con il terzo comma, precisando che la stessa pena si applica a chiunque abbia partecipato, con qualsiasi attività, anche di minima importanza, alla preparazione ed esecuzione del reato si intende rendere più difficile, se non impossibile, la struttura organizzativa indispensabile per la consumazione del reato, struttura organizzativa normalmente affidata a persone incensurate, alle quali si richiedano atti sostanzialmente legittimi se non fossero collegati all'azione delittuosa principale.

Tale disposizione, che fa eccezione al principio di cui all'articolo 114 del codice pena-

le, nasce dalla maturata convinzione che si agisce in modo efficace riuscendo a creare il vuoto attorno al delinquente capace di violenza e fredda determinazione, essenziali nell'ideare ed eseguire l'azione di sottrazione violenta di persona, ma del tutto inidoneo, senza suscitare sospetti, a provvedere alle incombenze legate alla custodia del rapito.

Si può obiettare che a tale risultato può giungersi anche sulla base delle disposizioni vigenti, ricorrendo spesso le aggravanti, nel concorso, di cui all'articolo 113 del codice penale ed essendo rimessa alla valutazione del giudice l'importanza nel concorso delle varie azioni.

Ma, valendosi, per la convinzione sopra espressa, raggiungere l'obiettivo di intimidire e scoraggiare i concorrenti nel reato, appare evidente la necessità della disposizione che, non ammettendo eccezione alcuna, esplicita tutta la sua forza intimidatrice.

Collegate alla gravità ed all'allarme sociale suscitato da tali delitti, sono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del disegno di legge che prevedono, per tali reati, la urgenza nella definizione dei processi e, triplicando i termini di scadenza della custodia preventiva, escludono, sostanzialmente, che così pericolosi criminali possano ritornare in libertà senza la definitiva conclusione del processo.

Le stesse disposizioni, per i motivi indicati più sopra, si ritiene opportuno estendere ai casi di omicidio volontario di persona appartenente alle forze dell'ordine.

Di fronte all'aggravamento del rischio al quale sono esposti gli addetti alle forze di polizia, per il drammatico diffondersi della violenza, è evidente la necessità di una maggiore tutela della loro vita.

L'inciso contenuto in tale ultima disposizione, cioè che l'omicidio sia commesso con armi, intende escludere dall'ipotesi in esame, i casi in cui può essere incerto il limite fra omicidio volontario e quello preterintenzionale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È punito con la pena dell'ergastolo chiunque sequestra una persona, minore di età, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, anche se non consegue l'intento.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 630 del codice penale così come modificato dall'articolo 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

La stessa pena si applica a chiunque sia concorso, con qualsiasi attività, anche di minima importanza, nella preparazione o nella esecuzione del reato di cui al precedente comma.

I processi relativi ai delitti di sequestro di persona, anche nei casi di maggiore età degli offesi dal reato, dovranno essere trattati con la massima urgenza e con assoluta precedenza su tutti gli altri processi.

I termini di custodia preventiva previsti dal decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, nel caso previsto dal primo comma della presente legge sono triplicati.

Le stesse norme di cui ai precedenti commi si applicano nel caso di omicidio volontario, commesso con armi, di persona appartenente alle forze dell'ordine.